



**Senato della Repubblica – Commissione Lavoro, Previdenza Sociale
Audizione Confagricoltura**

***Disegno di legge n. 3249 recante “Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”***

Roma, 16 aprile 2012

Confagricoltura è pienamente consapevole che la riforma del mercato del lavoro costituisce un provvedimento non più rimandabile, che deve poter porre mano a misure di fondo, per consentire all'Italia di dotarsi di un sistema di regole moderno e flessibile che favorisca l'occupazione piena e regolare, e al contempo di dotarsi di un modello di welfare efficiente e funzionale.

Purtroppo la nostra Organizzazione non ha partecipato sistematicamente al tavolo di confronto tra Governo e parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali, che si è tenuto nei mesi scorsi.

Abbiamo avuto comunque altre occasioni per rappresentare al Ministro Fornero – ed alle forze politiche che sostengono il Governo Monti – la nostra posizione su tale delicato tema per gli equilibri sociali ed economici del nostro Paese.

Si tratta infatti di temi che per Confagricoltura rivestono particolare interesse in ragione della natura della propria base associativa, costituita in gran parte da imprese agricole di medie-grandi dimensioni, spesso condotte in forma societaria, che occupano manodopera dipendente in modo strutturale e rilevante.

Non può infatti essere sottaciuto che l'occupazione dipendente del settore agricolo rappresenta una quota importante del mercato del lavoro nel nostro Paese, sia in termini quantitativi che qualitativi, come dimostrano i dati INPS.

Il lavoro agricolo merita dunque la massima attenzione e considerazione all'interno del contesto economico-sociale del nostro Paese.

In tale ottica si formulano le seguenti considerazioni al Disegno di legge n. 3249 recante *“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”*, finalizzate a chiarire alcuni passaggi importanti del provvedimento.

Tipologie contrattuali

Contratti a tempo determinato

Le modifiche alla disciplina di questa tipologia contrattuale contenute nel disegno di legge appaiono eccessivamente restrittive, sia rispetto alla normativa europea e sia rispetto alle esigenze del mondo produttivo, e

segnatamente di quello agricolo caratterizzato da necessità occupazionali ricorrenti e di breve periodo.

In particolare si chiede di:

- eliminare l'incremento contributivo dell'1,4 per cento destinato a finanziare l'Aspl (la nuova assicurazione per la disoccupazione) o, quantomeno, escludere dall'ambito di applicazione dello stesso non solo le attività stagionali elencate nel dpr. 1525 del 1963, ma anche quelle indicate dalla contrattazione collettiva in vigore;
- ridurre gli intervalli in caso di riassunzione dello stesso lavoratore che il disegno di legge ha ampliato da 10 a 60 giorni (se il contratto scaduto è di durata fino a sei mesi) e da 20 a 90 giorni (se il contratto scaduto è di durata superiore a sei mesi).

Lavoro a progetto

Le collaborazioni coordinate e continuative a progetto hanno rappresentato un interessante strumento contrattuale per le imprese agricole più moderne ed evolute, che hanno bisogno anche di prestazioni caratterizzate da un elevato grado di professionalità ed autonomia.

Pur comprendendo la necessità di introdurre disposizioni che evitino un uso improprio dello strumento contrattuale, appare francamente eccessiva la presunzione contenuta all'art. 8, c. 1, lett. f) secondo la quale *"i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente"*, con esclusione delle prestazioni ad alto contenuto professionale individuate dalla contrattazione collettiva.

Si chiede quindi l'eliminazione di tale previsione.

Altre prestazioni lavoro autonomo (partite IVA)

Anche questo tipo di rapporti hanno una certa frequenza nell'imprenditoria agricola più moderna ed evoluta.

Non si condivide dunque la presunzione contenuta all'art. 9, c. 1 (che introduce alla legge 276/2003 l'art. 69/bis) secondo la quale sono considerate

collaborazioni coordinate e continuative le prestazioni rese da titolari di partita caratterizzate da almeno due delle seguenti condizioni:

- durata della collaborazione superiore a sei mesi nell'anno solare;
- corrispettivo pari o superiore al 75 per cento del fatturato complessivo nell'anno solare;
- postazione di lavoro presso il committente.

In tal caso la prestazione si considera come collaborazione coordinata e continuativa con la conseguenza che, se manca il progetto o se il prestatore non è iscritto ad albi professionali, il rapporto è riconducibile al lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine.

Flessibilità in uscita

È opportuno ricordare preliminarmente che, in agricoltura, l'art. 18 della legge 300/1970 – nella vecchia e nella nuova formulazione – trova applicazione alle imprese che occupano più di cinque lavoratori (e non più di quindici come negli altri settori).

Secondo i dati INPS le imprese agricole che superano tale soglia dimensionale sono oltre 20.000 e la maggior parte di queste si riconosce nella nostra Organizzazione; di qui il massimo interesse di Confagricoltura anche per le disposizioni che riguardano la flessibilità in uscita.

Con riguardo alle nuove norme sui licenziamenti appare eccessiva la discrezionalità riconosciuta al giudice nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, giacché il magistrato può applicare la reintegrazione nel rapporto di lavoro ogni qual volta accerti *“la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”*.

Occorre quindi modificare tale previsione limitandola alla ipotesi in cui manchi qualunque nesso causale tra il motivo oggettivo addotto ed il recesso del datore di lavoro.

È necessario anche rivedere la procedura prevista dall'art. 13, comma 4, del d.d.l. in commento che impone alle imprese che occupano più di 5 lavoratori

(se agricole) o più di 15 (se di altri settori) di esperire una procedura obbligatoria dinanzi alla Direzione territoriale del lavoro prima di provvedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La durata del procedimento – che tra convocazione e tentativo di conciliazione può essere anche 27 giorni (salvo ritardi e inefficienze) – espone le imprese (e l'INPS) al rischio che il lavoratore possa utilizzare impropriamente la malattia per procrastinare gli effetti del licenziamento.

Deve essere quantomeno previsto che gli effetti del licenziamento retroagiscano al momento dell'intimazione del recesso da parte del datore di lavoro.

Fondi bilaterali

L'art. 42 del d.d.l. in esame prevede che le risorse dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti ai sensi della legge 388/2000 possano confluire ai fondi bilaterali che potranno essere costituiti dalle parti contrattuali per fornire forme di integrazione salariale o altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori.

A prescindere da ogni considerazione circa l'opportunità di "confondere" le somme destinate al finanziamento delle politiche attive del lavoro (formazione continua) con quelle di sostegno al reddito, si rileva che – per quanto riguarda il settore agricolo – è preliminarmente necessario, considerata la frammentarietà del sistema imprenditoriale agricolo, introdurre forme di facilitazione all'adesione dei fondi interprofessionali da parte delle aziende del settore primario, mediante la previsione del meccanismo del silenzio assenso, in analogia con quanto previsto per l'iscrizione ai fondi di previdenza.

In tal modo il fondo interprofessionale agricolo potrebbe disporre di risorse congrue da utilizzare per le finalità istituzionali vecchie e nuove.

Lavoro autonomo agricolo

L'art. 38 del d.d.l. estende anche agli imprenditori agricoli professionali (IAP), a partire dal 2013, il progressivo aumento delle aliquote contributive pensionistiche previsto dalla legge 214/2001 per i coltivatori diretti coloni e mezzadri.

L'incremento della pressione contributiva su tale categoria di soggetti – che nel 2018 sarà pari al 24 per cento del reddito imponibile – preoccupa fortemente Confagricoltura, anche perché si tratta di aumenti che vanno a sommarsi ad altri pesanti interventi di carattere fiscale, come l'IMU, che colpiranno duramente gli imprenditori agricoli.

Si chiede quindi l'eliminazione di tale previsione o, in subordine, che al termine del percorso di graduale crescita (nel 2018), sia mantenuta una differenza contributiva a favore degli imprenditori agricoli operanti in zone montane e svantaggiate, con applicazione di un'aliquota di tre punti percentuali inferiori (21 anziché 24 per cento).